



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 148 – 1° agosto 2023

La newsletter riprenderà le pubblicazioni a settembre.

INDICE:

1. Sezioni Unite.

2. Sezioni Semplici:

- A. Diritto penale - parte generale.
- B. Diritto penale – parte speciale.
- C. Leggi speciali.
- D. Diritto processuale.
- E. Esecuzione penale e sorveglianza.
- F. Misure di prevenzione.
- G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., sent. n. 32318 del 30 marzo 2023 \(dep. 25 luglio 2023\), Presidente Cassano, Relatore Zaza.](#)

Circostanze - Recidiva - In genere - Recidiva reiterata - Applicazione - Precedente dichiarazione di recidiva - Necessità.

Le Sezioni unite hanno affermato che “Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice”.

È stato così composto il contrasto ermeneutico insorto in ordine alla possibilità di contestare e applicare all'imputato la recidiva reiterata pur in assenza di una precedente sentenza divenuta irrevocabile che riconosca in capo allo stesso la recidiva semplice o aggravata.

Secondo l'orientamento maggioritario la recidiva reiterata può essere riconosciuta anche quando non sia stata già dichiarata in precedenza la recidiva semplice. Tale indirizzo si fonda sull'argomento letterale per cui l'art. 99 c.p., disponendo un aggravio di pena per la recidiva reiterata al “recidivo che commette un altro reato”, utilizza tale espressione per comodità espositiva e non intendendo indicare una qualità giudizialmente accertata da una sentenza precedente alla commissione del fatto per cui si procede e passata in giudicato (cfr. Cass., Sez. III pen., 20 maggio 1993, n. 6424, in *C.E.D. Cass.*, n. 195127; Sez. I, 6 maggio 2003, n. 24023, *ivi*, n. 225233).

Ulteriori arresti giurisprudenziali hanno distinto tra l'accertamento dei giudici di cognizione e l'attività riservata ai giudici dell'esecuzione, puntualizzando che unicamente i primi possono accertare la sussistenza dei presupposti di una recidiva non dichiarata e che un simile accertamento è precluso in sede esecutiva (cfr. Cass., Sez. V pen., 25 settembre 2008, n. 41288, in *C.E.D. Cass.*, n. 241598).

Ivi si colloca, altresì, l'indirizzo che sottolinea come non necessiti la previa dichiarazione della recidiva, ma piuttosto che al momento del fatto l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (cfr. Sez. II pen., 24 marzo 2021, n. 15591, in *C.E.D. Cass.* n. 281229).

L'orientamento opposto si fonda, invece, sulla necessità, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 99 c.p., di una previa dichiarazione di recidiva semplice o aggravata o pluriaggravata, ritenendo impossibile riconoscere la recidiva reiterata qualora manchi il presupposto formale della previa dichiarazione della recidiva (semplice o aggravata) e della irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella pronunciata per il reato commesso. Ciò, del pari, alla stregua del dato testuale, rilevando che l'art. 99 c.p., nel riferirsi al recidivo, intende indicare una particolare qualità giudiziale del soggetto, pretendendo che la recidiva reiterata possa essere applicata solo se il reo, prima della commissione del fatto, abbia già subito un aumento di pena per la recidiva in relazione ad altro reato (cfr. Cass., Sez. II pen., 26 novembre 2020, n. 37063; Sez. III pen., 14 dicembre 2021, n. 2519, *ivi*, n. 282707).

[Sez. un., sent. n. 32938 del 19 gennaio 2023 \(dep. 27 luglio 2023\), Presidente Cassano, Relatore](#)

[Aceto.](#)

Impugnazioni - Sequestro probatorio - Istanza di restituzione presentata al G.U.P. - Rigetto - Impugnabilità - Esclusioni.

Le Sezioni Unite hanno affermato che “Il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall’interessato”.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale in ordine possibilità che, a fronte di istanza di revoca del sequestro probatorio promossa nel corso dell’udienza preliminare, il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice dell’udienza preliminare sia impugnabile con ricorso per cassazione. Oppure mediante appello dinnanzi al tribunale del riesame.

Secondo un indirizzo interpretativo risalente nel tempo dovrebbe ritenersi esclusa l’esperibilità di ricorso avverso il provvedimento del Giudice dell’udienza preliminare in questione, stante il principio di tassatività, come tale ostativo, in assenza di pertinente disciplina, alla impugnabilità della decisione del suddetto giudice e, per quanto di diretta inerenza al caso concreto sottoposto all’esame di questo giudice di legittimità, alla impugnabilità del provvedimento reiettivo della domanda di restituzione (cfr. Cass., Sez. II pen., sent. n. 605 del 5 febbraio 1996, in *C.E.D. Cass.* n. 204263 e Sez. II pen., sent. n. 5163 del 30 settembre 1997, *ivi*, n. 209017, in cui si sottolinea l’assenza di alcun difetto di tutela dell’istante, in quanto, all’esito dell’udienza preliminare, potrebbe essere chiamato a provvedere sulla richiesta il giudice del processo o quello dell’esecuzione, ovvero lo stesso g.i.p. qualora pronunci sentenza di non luogo a procedere. In senso conforme Sez. I pen., sent. n. 12546 del 14 febbraio 2002, *ivi*, n. 221076 e Sez. II pen., sent. n. 2282 del 14 ottobre 2010, *ivi*, n. 249486).

Tale orientamento è stato, però, superato da altro indirizzo che valorizza l’individuazione di un mezzo di impugnazione anche rispetto a decisioni assunte, riguardo ad istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, dopo la fase di indagine e prima di quella del giudizio dibattimentale, e rispetto a decisioni assunte in udienza preliminare. Secondo scelte che, tuttavia, si dividono in ordine alla tipologia dello strumento di contestazione utilizzabile, quale il ricorso per cassazione piuttosto che l’appello ex art. 322 *bis* c.p.p. (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n. 33695 del 18 giugno 2009, in *C.E.D. Cass.* n. 244908; Sez. I pen., sent. n. 2958 del 24 giugno 1992, *ivi*, n.191384; Sez. I pen., sent. n. 3239 del 6 luglio 1992, *ivi*, n. 192213).

All’uopo, pur non disconoscendo il ricorso ad un’interpretazione estensiva delle fattispecie processuali o anche all’analogia tra diversi casi, nell’intento di sopperire ad un’evidente deficienza del sistema tale da dar luogo, se non colmata, ad una disciplina costituzionalmente non giustificabile, si ritiene irragionevole l’assenza di rimedio in ordine a decisioni inerenti la restituzione di quanto

probatoriamente sequestrato rispetto alla sola fase dell'udienza preliminare, a fronte di tutela assicurata, invece, alla parte, sia nella fase precedente, ovvero quella delle indagini preliminari (mediante l'istituto della opposizione previsto dall'art. 263, comma 5, c.p.p.), che in quelle successive del giudizio (che ammette impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento, art. 586 c.p.p. ,in una con quella proposta contro la sentenza) e dell'esecuzione (art. 676 c.p.p., art. 666, comma 6, c.p.p.).

Nondimeno, il rigetto dell'istanza di restituzione di cose sequestrate, reso dal giudice non già nella fase delle indagini preliminari, bensì in seno all'udienza preliminare, è provvedimento da assumersi nel contraddittorio tra le parti. Ragione per cui non potrebbe rinvenirsi alcun valido motivo per ritenere che il provvedimento così reso non sia assimilabile alla decisione sulla opposizione dell'interessato, ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p., in relazione alla quale è applicabile la disposizione di cui all'art.127, comma 7, c.p.p.

E l'ammissibilità del ricorso discende anche dall'accertato oggetto della doglianza, protesa a far valere censura concernente la necessità della permanenza del vincolo probatorio sulla cosa a fini di prova, pienamente compatibile con la fattispecie di cui all'art. 127, comma 7, c.p.p.

Diversamente non sarebbe assicurata adeguata protezione processuale attraverso la possibile impugnazione proponibile all'esito dell'udienza preliminare sulle decisioni del giudice del dibattimento, a ciò sollecitato espressamente (o di quelle rese dal giudice dell'esecuzione), ovvero dello stesso g.i.p., qualora questi pronunciasse sentenza di non luogo a procedere. Le possibili ragioni di urgenza, che di regola giustificano l'istanza di annullamento dell'atto che ha originato il vincolo reale, apparirebbero incompatibili con le scadenze processuali (cfr. Cass. Sez. III pen., sent. n. 11489 del 22 gennaio 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 262979; Sez. VI pen., sent. n. 18814 del 28 febbraio 2013, *ivi*, n. 256473; Sez. VI pen., sent. n. 16801 del 24 marzo 2021, *ivi*, n. 281114; Sez. I pen., sent. n. 21356 del 1° aprile 2021, *ivi*, n. 281370 e Sez. III pen., sent. n. 40789 del 7 settembre 2021, *ivi*, n. 282405).

Da ultimo, si richiama un orientamento che, pur condividendo la necessità della esperibilità di un mezzo di impugnazione per la fase in ordine alla quale non è dato rinvenire una espressa disposizione, se ne distingue in ordine alla tipologia dello strumento processuale di contestazione rinvenuto (cfr. Cass. Sez. VI pen., sent. n. 3167 del 10 novembre 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 282745).

Si sostiene, cioè, la praticabilità dello strumento di impugnazione dell'appello ex art. 322-*bis* c.p.p., pur tipicamente previsto soltanto per il sequestro preventivo. L'estensione al sequestro probatorio completa il parallelismo tra le due misure, che il legislatore ha espressamente previsto con riferimento al momento genetico del vincolo, stabilendo la possibilità, in entrambi i casi, del ricorso per riesame.

Di contro, rispetto alla tesi della ricorribilità per cassazione, da una parte si sottolinea l'impraticabilità di tale strumento processuale siccome riservato dall'art. 111, comma 7, Cost., soltanto alle sentenze ed ai provvedimenti sulla libertà personale; dall'altra, si evidenzia come quest'ultima soluzione costituirebbe

una più incisiva forzatura del dato normativo, “*muovendo da una discutibile assimilazione ad un meccanismo di tutela previsto dal legislatore solo per la fase investigativa, che non ha omologhi nemmeno in tale fase e che prevede l'intervento del giudice soltanto per così dire - in seconda battuta ed in funzione di controllo dell'operato di altro organo, che, in quella fase, è il dominus del procedimento*”.

Vieppiù che, comparando il sequestro preventivo e quello probatorio, pur “*se riguardato dal lato della parte che lo subisce, si tratti dell'imputato-indagato o del terzo interessato, il vincolo d'indisponibilità che scaturisce da entrambe le misure è perfettamente identico, così come tale è, di conseguenza, la compressione del relativo diritto di proprietà o di godimento*”. Per cui proprio l'identità di effetti, pur a fronte di differenti presupposti e scopi tra le due species di ablazione, autorizzerebbe l'interprete “*a riempire il vuoto normativo nel modo più semplice: estendendo, cioè, all'ipotesi non disciplinata lo specifico rimedio previsto per quella simile*”. Ossia l'appello.

Sez. un., sent. del 13 luglio 2023, Presidente Cassano, Relatore Aceto - Informazione provvisoria

Leggi speciali - Reato - Omesse o false indicazioni di informazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza - Delitto ex art. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26 - Integrazione - Finalità perseguita.

Le Sezioni unite penali secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione hanno risolto la seguente questione: “*se le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrino il delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o meno delle condizioni patrimoniali stabilite per l'ammissione al beneficio*”, affermando che “*Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26 solo se finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura inferiore*”.

Sez. un., sent. del 13 luglio 2023, Presidente Cassano, Relatore Santalucia - Informazione provvisoria.

Nullità - Elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore d'ufficio - Non accettazione dell'elezione da parte del legale - Notificazione della citazione a giudizio - Accoglimento eccezione per vizio della notificazione - Provvedimento del Giudice del dibattimento di trasmissione atti al P.M.

Le Sezioni unite penali secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione hanno risolto le seguenti questioni controverse:

“primo quesito:

Se, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150 del 2022, qualora l'imputato elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell'atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la stessa sia nulla, dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen.

Secondo quesito:

Se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme, perché avulso dal sistema processuale e, comunque, idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale.

terzo quesito:

Se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell'art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione”, fornendo le seguenti conclusioni:

Primo quesito: La notificazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen.

Secondo quesito: Il provvedimento è abnorme.

Terzo quesito: negativa.

[Sez. un., sent. n. 30753 del 15 dicembre 2022 \(dep. 14 luglio 2023\), Presidente Cassano, Relatore Mogini.](#)

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Unificazione pene concorrenti - Condanna per reato ostativo - Scioglimento del cumulo - Criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. - Irrilevanza.

Le Sezioni Unite hanno affermato che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla possibilità che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo vada considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in

conseguenza dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione. Oppure che, nella predetta circostanza, il giudice debba individuare il titolo di reato effettivamente in espiazione, valutando mediante un'operazione algebrica in che proporzione il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen, abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, così da applicare la percentuale ottenuta su ciascun reato e imputando la frazione già espia alla esecuzione dei reati ostativi.

Invero, secondo un primo orientamento interpretativo *“In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (nella specie, permesso-premio), ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva”* (cfr. Cass., Sez. I pen., 26 marzo 2019, n. 18239, in *C.E.D. Cass.* n. 275670).

Discostandosi in modo consapevole da altro orientamento (cfr. Sez. I pen., 19 dicembre 2016, n. 6013, non massimata), ai fini della concessione dei benefici penitenziari in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che comprenda anche una condanna per reato ostativo ex art. 4-bis, l. 26/07/1975, n. 354, si è esclusa la possibilità di operare lo scioglimento del cumulo al fine di imputare la parte di pena già scontata prioritariamente sul reato ostativo per verificare se il condannato abbia già espia la pena inflitta che sarebbe ostativa alla concessione del beneficio.

All'uopo, rinviando al principio (cfr. Cass., Sez. I pen., 8 giugno 2017, sent. n. 35741) secondo cui *“una volta operato lo scioglimento del cumulo delle pene concorrenti, allo scopo di verificare se il condannato abbia espia la pena per i reati ostativi al godimento dei benefici penitenziari, non si può tenere conto della riduzione di pena derivante dall'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. Tale criterio, infatti, non comporta l'automatica riduzione proporzionale delle pene concorrenti nonché quello affermato dalla stessa Prima sezione nella decisione resa il 27 febbraio 1993, n. 837, Di Girolamo, Rv. 193632, alla stregua del quale “nel caso di espiazione di una pena unica cumulata [. . .] deve aversi riguardo, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza o meno della condizione costituita dall'avvenuta espiazione di almeno metà della pena (nella specie in funzione dell'ammissione alla semilibertà, ai sensi dell'art. 50 comma 2 dell'ordinamento penitenziario), alla intera pena da espia, indipendentemente dalla circostanza che nell'effettuazione dei cumuli parziali abbia operato o meno il criterio moderatore di cui all'art. 78, comma primo, cod. pen”*. E la ratio fondante di tale assunto si rinviene nella considerazione che l'applicazione del criterio di riduzione proporzionale condurrebbe a conseguenze irragionevoli, atteso che *“il dato percentuale di abbattimento dell'entità delle pene cumulate è tanto maggiore quanto più elevata è la risultante della loro sommatoria, sicché la riduzione proporzionale delle pene da imputare al reato ostativo sarebbe maggiore nei casi di complessiva maggiore gravità, ossia di cumuli con un ammontare molto elevato e sarebbe, invece, minima nei casi di rilievo minore, di cumuli di poco superiori alla soglia del trenta anni”*; *“il condannato per molti reati puniti con pena detentiva temporanea potrebbe*

fruire di una maggiore percentuale di riduzione della quota di pena imputabile al reato ostativo con un maggiore irragionevole beneficio rispetto al condannato, magari per lo stesso reato ostativo con irrogazione della stessa pena, il cui cumulo complessivo di pene detentive, pur esso ricondotto alla soglia massima legale di anni trenta, sia di assai minore entità”.

In base al contrario indirizzo ermeneutico *“In presenza di un provvedimento di unificazione di pene temporanee concorrenti, che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione di benefici penitenziari (nella specie, permesso premio), ai fini dello scioglimento del cumulo, è necessario individuare il titolo di reato effettivamente in espiazione, valutando mediante un’operazione algebrica in che proporzione il criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, così da applicare la percentuale ottenuta su ciascun reato, e imputando la frazione già espia all’esecuzione dei reati ostativi”* (cfr. Cass., Sez. I pen., 8 marzo 2019, n. 35794, in *C.E.D. Cass. n.*).

Dunque, allorché sia stato applicato al cumulo materiale delle pene il criterio moderatore dell’art. 78 c.p., è necessario mediante una operazione algebrica valutare in che proporzione detto criterio abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, così da applicare la percentuale ottenuta sui reati ostativi e su quelli non ostativi, fermo restando che nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espia una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari, la pena espia va imputata innanzi tutto a essa.

[Sez. un., sent. n. 32939 del 27 aprile 2023 \(dep. 27 luglio 2023\), Presidente Cassano, Relatore Centonze.](#)

Pena - Sospensione condizionale -Subordinazione al risarcimento del danno o alle restituzioni - Ammissibilità - Condizioni - Costituzione di parte civile - Necessità.

Le Sezioni Unite hanno affermato che *“Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile”.*

È stato così composto il contrasto di giurisprudenza, già segnalato con relazioni dell’Ufficio del Massimario n. 44 del 30 giugno 2014 e n. 52 del 20 maggio 2020, fra l’indirizzo ermeneutico che ritiene legittima l’imposizione di un obbligo, ai sensi dell’art. 165 c.p., in favore di soggetto che non si è costituito parte civile (cfr. Cass., Sez. III pen., sent. n. 7933 del 7 luglio 1998; Sez. II pen., sent. n. 2684 del 3 marzo 2000; Sez. II pen., sent. n. 16629 del 29 marzo 2007, in *C.E.D. Cass. n. 236655*; Sez. II pen., sent. n. 41376 del 23 novembre 2010; Sez. III pen., n. 1324 del 24/06/2014, in *C.E.D. Cass. n. 261778* e Sez. II pen., n. 42583 del 24 settembre 2019, *ivi*, n. 277631), e quello che la ritiene in

violazione di tale previsione normativa e, dunque, da considerare, da parte del giudice dell'esecuzione adito ai fini dell'art. 168 cod. pen., come non apposta (cfr. Cass. Sez. III pen., sent. n. 7761 del 4 luglio 1976; Sez. VI pen., sent. n. 13052 del 10 dicembre 1980; Sez. II pen., sent. n. 12895 del 5 marzo 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 262932; Sez. II pen., sent. n. 45854 del 13 settembre 2019, *ivi*, n. 277632; Sez. II pen., sent. n. 23917 del 15 luglio, 2020, *ivi*, n. 279550; Sez. VI pen., n. 8314 del 28 gennaio 2021, *ivi*, n. 280711 e Sez. I pen., n. 26812 del 20 dicembre 2021, *ivi*, n. 283310)

Mentre il primo indirizzo valorizza il dato testuale della distinzione tra l'obbligo delle restituzioni e quello di risarcimento del danno, rilevando che *“il vincolo costituito dalla necessità della esistenza di una preventiva domanda giudiziale spiegata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile del danneggiato, concerne solamente l'ipotesi in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena concerne espressamente, in tutto od in parte, il preventivo adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno e non anche quello delle restituzioni”*, l'orientamento opposto considera che anche l'obbligo delle restituzioni, come quello risarcitorio riguarda solo il danno civile, e non anche il danno, criminale, e presuppone la domanda della parte, che, nel processo penale, richiede la costituzione di parte civile.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. V pen., ord. di rimessione n. 26756 dell'11 aprile 2023 \(dep. 20 giugno 2023\), Presidente De Gregorio, Estensore Cuoco - Udienza: 28 settembre 2023 - Relatore: Messini D'Agostini.](#)

Cause estintive del reato - Prescrizione - Computo tempo necessario a prescrivere - Valutazione aumento di pena per una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria ovvero per una circostanza aggravante ad effetto speciale – Circostanza oggetto di contestazione suppletiva rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione per il reato non aggravato.

La Sezione quinta penale della cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la soluzione della seguente questione di diritto: *“Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria ovvero per una circostanza aggravante ad effetto speciale (nel caso di specie, la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale) sia valutabile anche se la circostanza stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato”*.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. VI, sent. 29 marzo-11 luglio settembre 2023, n. 30144, Pres. Petruzzellis, Rel. Ricciarelli.](#)

Circostanze aggravanti - Aggravante del reato transnazionale ex art. 61 bis c.p. - Presupposto - Commissione di reato in ambito nazionale determinata o agevolata dall'apporto di gruppo criminale impegnato in attività illecite in più di uno Stato - Ipotesi - Reato associativo.

Presupposto della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità dell'associazione, introdotta dall'art. 4 I. n. 146 del 2006, poi trasfuso nel citato art. 61-bis c.p., è che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, ciò che può ricorrere anche con riguardo al reato associativo, sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere.

[Sez. I, sent. 7 giugno 2023 – 11 luglio 2023 n. 29993, Pres. Siani, Rel. Renoldi.](#)

Circostanze aggravanti – Metodo mafioso ex art. 416 bis.1 c.p. – Nesso funzionale – Elementi univoci – Necessità.

L'aggravante circostanziale dell'aver agito con metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 416 *bis*. 1 c.p. dall'art. 8 co. 1 d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, non può ritenersi integrata dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti propri dell'organizzazione mafiosa, ad esempio a partire dal mero carattere eclatante dell'azione, siccome commessa in pieno giorno, nel centro cittadino di una zona di sicuro radicamento mafioso, nonché dalla sua efficiente pianificazione, essendo invece necessario che le modalità della condotta presentino un nesso immediato rispetto all'azione criminosa nel senso di connotarsi come funzionali alla più pronta e agevole realizzazione del reato (*Premesso e condiviso il citato orientamento ermeneutico, la Corte, nel caso in esame, ha escluso la sussistenza dell'aggravante in parola da una serie di elementi di fatto di non univoco significato; e cioè, per le modalità «lucide» e «efferate» dell'azione, che non possono certo ritenersi, in sé, come univocamente evocative di logiche mafiose; il contesto territoriale in cui è stato commesso l'omicidio, caratterizzato dalla presenza della `ndrangheta come mafia c.d. storica, non potendo certo avallarsi una aggravante di natura ambientale, che non appare compatibile, come visto, con gli elementi che connotano la circostanza aggravante; il coinvolgimento dell'indagato in procedimenti di mafia, che ovviamente non significa affatto che i reati dallo stesso commessi debbano essere realizzati con modalità mafiose; i precedenti atti intimidatori nei confronti della vittima e, successivamente,*

della ex moglie della stessa, di cui, in questa fase almeno, non era affatto chiara la connessione con l'omicidio, non essendo stato individuato il relativo movente).

Sez. VI, sent. 3 maggio-11 luglio settembre 2023, n. 30148, Pres. De Amicis, Rel. Amoroso.

Circostanze attenuanti comuni - Attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. - Presupposti - Pregiudizio economico lievissimo cagionato alla persona offesa - Sufficienza - Ipotesi - Reato di peculato.

La ricorrenza o meno dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. allorché si tratti di "delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio" – nella cui categoria rientra certamente anche il delitto di peculato, quale tipico reato plurioffensivo che offende anche il patrimonio – è condizionata unicamente dal rilievo del pregiudizio economico cagionato alla persona offesa e non richiede altre condizioni. Pertanto, diversamente dalla circostanza attenuante del motivo di lucro di speciale tenuità, prevista sempre dall'art. 62, n. 4, c.p., la cui applicazione è subordinata alla duplice condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente conseguito dal reo, sia l'evento dannoso o pericoloso, siano caratterizzati da speciale tenuità, occorre delimitare l'ambito di applicazione dell'attenuante comune in parola ai soli casi in cui il pregiudizio economico arrecato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, senza che assumano rilievo altri parametri non considerati dalla norma, che hanno invece rilevanza ai fini del riconoscimento della speciale attenuante prevista dall'art. 323-bis c.p. per i soli delitti ivi indicati.

Sez. III sent. 24 gennaio 2023 – 21 giugno 2023 n. 26779, Pres. Ramacci, Rel. Cerroni.

Circostanze attenuanti generiche – Concessione – Mancata estensione nel massimo.

La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.

Sez. V sent. 19 maggio 2023 - 27 giugno 2023, n. 27952, Pres. Zaza, Rel. Scordamaglia.

Concorso di persone nel reato - Concorso morale - Prova.

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione,

rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p. con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

[Sez. III sent. 24 maggio 2023 – 28 giugno 2023 n. 28031, Pres. Sarno, Rel. Scarcella.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022 – Rilevanza della condotta susseguente.

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, c.p.

[Sez. III sent. 21 marzo 2023 – 16 giugno 2023 n. 26001, Pres. Aceto, Rel. Semeraro.](#)

Pena – Irrogazione di una sanzione superiore al medio edittale – Obbligo di motivazione specifica.

L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 c.p., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.

[Sez. IV, sentenza 19 gennaio 2023 – 12 luglio 2023 n. 30196 – Pres. Serrao – Rel. Cirese.](#)

Pena detentiva – Limite minimo – Art. 23 c.p. - Riti alternativi – Inderogabilità.

Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 c. p., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II sent. 10 maggio 2023 – 17 maggio 2023 n. 21097 Pres. Diotallevi, Rel. Pardo.

Insolvenza fraudolenta – Adempimento dell'obbligazione che estingue il reato – Termine – Individuazione.

In tema di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, di cui all'art. 641 comma secondo c.p., deve essere disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per Cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo ad integrare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., che deve intervenire "prima del giudizio".

Sez. VI, sent. 13 aprile-10 luglio 2023, n. 29913, Pres. Fidelbo, Rel. Giordano.

Istigazione alla corruzione - Carattere distintivo rispetto ai delitti di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità - Richiesta formulata dal pubblico agente al privato in assenza di qualsiasi tipo di minaccia diretta o indiretta - Fattispecie.

La condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 c.p., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-quater c.p., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta. *(Fattispecie in cui le sentenze di merito avevano ritenuto l'imputato colpevole del reato di tentata induzione indebita perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di maresciallo aiutante della Guardia di Finanza e quindi pubblico ufficiale, abusando della sua qualità avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre il privato, persona offesa e querelante nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi la Procura della Repubblica per il reato di truffa, con indagini assegnate allo stesso maresciallo, a corrispondergli la somma di euro 1.000, alla quale al momento della dazione aggiungeva l'ulteriore richiesta di euro 200,00, in cambio di un suo intervento per la spedita definizione del procedimento, con risarcimento del danno ad opera degli indagati del reato di truffa, non riuscendo nell'intento per la mancata adesione alla istigazione da parte della persona offesa. Secondo la Suprema Corte, invece, il fatto accertato andava inquadrato non già nello schema dell'induzione indebita, bensì in quello dell'istigazione alla corruzione, avendo il maresciallo prospettato al privato, senza il ricorso a forme intimidatorie, un convergente interesse affinché si addivenisse alla remissione della querela in favore dell'imputato, dalla quale sarebbe derivato un reciproco vantaggio, cioè l'immediato ristoro del danno subito dal privato persona offesa - che non presenta alcun profilo di illiceità - e il conseguimento, per il maresciallo, di una utilità economica).*

Sez. I, sent. 15 giugno 2023 – 11 luglio 2023 n. 30006, Pres. Boni, Rel. Bianchi.

Reati contro il patrimonio mediante frode – Frode in danno all'assicurazione ex art. 642 co. 2 c.p. – Luogo di consumazione del reato.

In tema di frode in danno dell'assicurazione ex art. 642 c.p., il luogo di consumazione va individuato nel luogo ove il soggetto passivo (l'assicuratore) riceve la richiesta fraudolenta di indennizzo (*Richiamate due recenti pronunce di legittimità che applicano il medesimo criterio, la Corte ha stabilito che, nel caso di specie, fosse competente il tribunale che aveva trasmesso gli atti a quello che aveva successivamente sollevato conflitto negativo di competenza proprio perché, delle due fattispecie in contestazione e connesse tra loro, quella rubricata ex art. 642 c.p. era la più grave e l'azione penale era stata esercitata, secondo quanto descritto nell'imputazione, in relazione alla condotta consistita nella richiesta di indennizzo per il furto, mai avvenuto, dell'autovettura assicurata, fattispecie concreta sussumibile nella condotta, tipizzata dalla norma incriminatrice al comma secondo, di colui che "... denuncia un sinistro non accaduto ...").*

[Sez. II sent. 26 maggio 2023 – 16 giugno 2023 n. 26190 Pres. Messini D'Agostini, Rel. De Santis.](#)

Truffa – Transazione commerciale – Versamento del prezzo pattuito mediante assegni privi di copertura – Integrazione di un raggio idoneo a trarre in inganno la controparte – Insussistenza – Necessità di comportamenti ulteriori.

Nell'ambito di una transazione commerciale il versamento del prezzo pattuito mediante assegni privi di copertura non costituisce un raggio idoneo a trarre in inganno la controparte, richiedendosi che alla dazione si accompagni un *quid pluris* costituito dalle rassicurazioni fornite dall'agente sulla esistenza della relativa provvista o, comunque, circa la propria solvibilità ovvero da una maliziosa condotta finalizzata a vincere la resistenza del prenditore o, ancora, da qualsivoglia comportamento dell'agente idoneo a far sorgere un ragionevole affidamento sul pagamento dell'assegno.

C. Leggi speciali.

[Sez. IV, sentenza 7 giugno 2023 – 20 giugno 2023 n. 26523 – Pres. Piccialli – Rel. D'Andrea.](#)

Legge Stupefacenti – Art. 73 Dpr. 309/90 – Verifica sussistenza principio di offensività – Necessità.

Nell'ambito delle condotte di cessione di sostanze stupefacenti, rilevanti ai sensi dell'art. 73, D.P.R. n. 309/1990, occorre verificare non solo la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, ma anche l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante con la conseguenza che il predetto reato è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi di

sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore.

[Sez. V sent. 10 maggio 2023 - 30 giugno 2023, n. 28260, Pres. De Gregorio, Rel. De Marzo.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Indici di fraudolenza.

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.

[Sez. V sent. 19 maggio 2023 - 7 luglio 2023, n. 29584, Pres. Zaza, Rel. Catena.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Responsabilità dell'amministratore apparente.

Con riferimento alla bancarotta fraudolenta, non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

[Sez. I, sent. 7 giugno 2023 - 11 luglio 2023 n. 29967, Pres. Siani, Rel. Renoldi.](#)

Reati fallimentari - Pluralità di condotte tipiche - Circostanza aggravante - Esclusione - Reato continuato atipico - Sussistenza.

Nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati, unificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219 co. 2 n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267; tale disposizione, pertanto, non delinea, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta, per i reati fallimentari, una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. così che, l'intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati *de quibus*

incide sulla quantificazione dell'aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (*Sulla scorta del principio di diritto espresso da Sez. Un. n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665-01 e integrato da altre pronunce del medesimo segno, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato affermando che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, avendo ridotto l'aumento originariamente pari a 6 mesi di reclusione per la cd. continuazione fallimentare alla luce dell'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato contestato in altro capo della rubrica, conseguentemente rideterminando la pena finale. In questo modo, essa non ha compiuto alcuna valutazione arbitraria, tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando un apprezzamento discrezionale tipico del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione*).

D. Diritto processuale.

[Sez. II sent. 24 marzo 2023 – 26 maggio 2023 n. 23288 Pres. Beltrani, Rel. Recchione.](#)

Appello – Richiesta di concordato formulata per iscritto – Rigetto – Prosecuzione del giudizio con rito cartolare in relazione alle conclusioni formulate per iscritto in via subordinata – Lesione del contraddittorio – Esclusione.

In tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599 *bis* c.p.p., nel caso in cui la richiesta sia avanzata per iscritto senza che sia stata formulata istanza di trattazione orale, il procedimento si celebra con rito cartolare anche nel caso in cui l'anzidetta richiesta sia rigettata, senza che ciò comporti lesione del diritto al contraddittorio e la corte di appello decide avuto riguardo alle conclusioni rassegnate in via subordinata dalle parti nella richiesta di applicazione della pena concordata.

[Sez. V sent. 8 giugno 2023 - 10 luglio 2023, n. 29637, Pres. Zaza, Rel. Sgubbi.](#)

Appello - Sentenza di condanna del giudice di pace - Impugnazione dei soli punti inerenti la responsabilità penale - Estensione al capo inerente la rifusione delle spese processuali.

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, qualora con esso non venga contestata esclusivamente la specie o l'entità della pena, in quanto l'art. 37 D. Lgs. n. 274/2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, co. 4, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti la rifusione delle spese processuali che hanno il loro necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.

Sez. II sent. 18 aprile 2023 – 22 maggio 2023 n. 22053 Pres. Rago, Rel. Minutillo Turtur.

Connessione di procedimenti – Effetti sulla competenza per territorio – Connessione meramente soggettiva riguardante un imputato coinvolto anche in un procedimento per reati commessi in concorso – Trasferimento di competenza – Esclusione – Ragioni.

In tema di competenza per territorio, la connessione meramente soggettiva tra procedimenti non è idonea a determinare trasferimenti di competenza se concernenti un imputato nei cui confronti si proceda anche per altri reati commessi in concorso, posto che, in tal caso, l'interesse dei coimputati a non essere sottratti al giudice naturale secondo le norme ordinarie della competenza prevale sull'interesse del singolo a una trattazione unitaria, in altra sede, dei procedimenti che lo riguardano.

Sez. III sent. 21 marzo 2023 – 16 giugno 2023 n. 26005, Pres. Aceto, Rel. Paziienza.

Decreto penale di condanna – Istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione – Oneri a carico dell'istante.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.

Sez. V sent. 19 aprile 2023 - 6 luglio 2023, n. 29336, Pres. Miccoli, Rel. Cananzi.

Decreto penale di condanna - Restituzione nel termine per proporre opposizione - Conoscenza effettiva dell'atto in capo all'imputato.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d'ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell'atto.

Sez. IV, sentenza 7 giugno 2023 – 20 giugno 2023 n. 26522 – Pres. Piccialli – Rel. D'Andrea.

Giudizio di appello – Modalità cartolare - Art. 23 bis d.l. 137/20 – Omessa comunicazione conclusioni P.M. - Effetti – Nullità.

In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis, c. 2, del d.l. n. 137/2020, convertito - nella L. 176/2020, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, c. 1, lett. c), c.p.p. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo.

[Sez. IV, sentenza 23 maggio 2023 – 19 giugno 2023 n. 26291 – Pres. Ciampi – Rel. Cirese.](#)

Giudizio di appello – Trattazione orale - Art. 23 d.l. 149/20 – Omessa comunicazione all'imputato trattazione orale – Effetti – Nullità.

Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, c. 1, lett. c), c.p.p. degli atti e della sentenza impugnata senza che abbia rilievo che per l'udienza dinanzi alla Corte di appello sia stato designato un difensore ai sensi dell'art. 97, c. 4, c.p.p. in sostituzione del difensore di fiducia assente.

[Sez. VI, sent. 10 maggio-10 luglio 2023, n. 29939, Pres. Fidelbo, Rel. Gallucci.](#)

Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio - Requisiti formali della motivazione del decreto di sequestro.

La motivazione del decreto di sequestro deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata; inoltre, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

[Sez. I, sent. 7 giugno 2023 – 6 luglio 2023 n. 29321, Pres. Siani, Rel. Liuni.](#)

Misure cautelari – Appello – Applicabilità delle prescrizioni di cui all'art. 581 co. 1 *ter* c.p.p. – Esclusione.

In ambito cautelare non è applicabile la norma di recente introduzione di cui all'art. 581 co. 1 *ter* c.p.p. e ciò emerge dal rilievo che l'adempimento - connesso alla disciplina dell'assenza nel giudizio di cognizione, ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità, presenta esigenze del tutto estranee alla fase cautelare. Trattandosi di disposizioni in materia di impugnazioni, esse sono di stretta interpretazione e non consentono alcuna parificazione del

decreto di citazione a giudizio all'avviso dell'udienza innanzi al tribunale cautelare non risultando, pertanto, sostenibile un'interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto, ed anzi escluso dalle norme processuali regolatrici della fattispecie, l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità (*Con la sentenza in esame, la Corte ha accolto il ricorso della difesa che aveva denunciato l'erronea applicazione dell'indicata disposizione, che non è estensibile all'appello cautelare. Infatti, detta norma - nonostante sia inserita tra le disposizioni generali in materia di impugnazioni - risulta chiaramente dettata per i soli atti di appello, di ricorso per cassazione e per i mezzi straordinari di impugnazione, come si ricava dalla previsione contenuta nell'art. 1, comma 13, L. n. 134 del 2021 (Legge delega), nonché dal richiamo alla necessità di uno specifico mandato ad impugnare "la sentenza" per il difensore dell'imputato assente, contenuto nel medesimo art. 1, comma 7, lett. b), che pure necessita della dichiarazione o elezione di domicilio*).

[Sez. III sent. 26 aprile 2023 – 19 giugno 2023 n. 26284, Pres. Marini, Rel. Corbo.](#)

Misure cautelari – Ricorso per cassazione – Valutazione in ordine alla gravità degli indizi di colpevolezza.

In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica, delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del favor rei, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.

[Sez. V sent. 24 maggio 2023 - 7 luglio 2023, n. 29599, Pres. Miccoli, Rel. Belmonte.](#)

Misure cautelari personali - Pericolo di reiterazione del reato - Requisiti.

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, co. 1, lett. c) c.p.p., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

[Sez. VI, sent. 30 marzo-10 luglio 2023, n. 29932, Pres. Fidelbo, Rel. D'Arcangelo.](#)

Misure cautelari personali - Presupposti - Pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede - Sussistenza - Criteri di valutazione - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa; tale valutazione richiede, tuttavia, la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe. *(Nel caso di specie, relativo a condotte di corruzione, la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non si fosse specificamente confrontato con la decisiva circostanza di fatto costituita dall'intervenuto mutamento della situazione lavorativa del ricorrente a seguito delle delibere societarie che lo avevano esautorato da ogni potere in senso alla società per la quale operava nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione. L'attualità del pericolo di recidiva, ad onta della rescissione dei rapporti del ricorrente con la società nell'interesse della quale aveva posto in essere le condotte corruttive, era, invero, stata affermata dal Tribunale del riesame sulla base di rilievi meramente congetturali e astratti, in assenza di riferimento alla fattispecie concreta, quale emersa dalle circostanze di fatto acquisite. Osserva, al riguardo, la Corte come la mera qualifica di agente di commercio non poteva fondare la diagnosi di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, in quanto si fondava sull'esercizio di un'attività di per sé lecita).*

Sez. VI, sent. 11 maggio-22 giugno 2023, n. 27921, Pres. Di Stefano, Rel. D'Arcangelo.

Processo penale - Corretta costituzione delle parti - Assenza dell'imputato ristretto agli arresti domiciliari per altra causa - Condizione di restrizione comunicata al giudice precedente - Legittimo impedimento a comparire - Integrazione - Conseguenze.

La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice precedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. Il giudice che procede, quindi, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione, ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata - nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all'emissione dell'ordine per quella data - con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso.

Sez. III sent. 27 aprile 2023 – 20 giugno 2023 n. 26489, Pres. Galterio, Rel. Cerroni.

Ricorso per cassazione – Doppia conforme – Deduzione del travisamento della prova - Limiti alla cognizione del giudice di legittimità.

Nel caso di cosiddetta "doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva,

può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado

Sez. II sent. 13 aprile 2023 – 25 maggio 2023 n. 22937 Pres. Messini D'Agostini, Rel. Recchione.

Sentenza – Condanna alle spese in favore della parte civile – Giudizio in grado di appello svoltosi con contraddittorio reale e non cartolare – Deposito di conclusioni scritte fuori udienza – Sufficienza – Esclusione.

In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.

Sez. II sent. 15 febbraio 2023 – 26 maggio 2023 n. 23275 Pres. Beltrani, Rel. Di Paola.

Sentenza – Correlazione tra accusa e sentenza – Trasmissione degli atti al PM – Nuovo esercizio dell'azione penale – Cause di interruzione e sospensione del corso della prescrizione anteriori – Rilevanza – Esclusione – Ragioni.

In caso di restituzione degli atti al pubblico ministero per l'accertata diversità del fatto ex art. 521 comma 2 c.p.p. e di successivo nuovo esercizio dell'azione penale, non hanno effetto le cause di interruzione e di sospensione del corso della prescrizione verificatesi anteriormente alla nuova determinazione del rappresentante della pubblica accusa, trattandosi di due distinti procedimenti, in ragione della diversità del fatto.

Sez. IV, sentenza 4 maggio 2023 – 27 giugno 2023 n. 27760 – Pres. Dovere – Rel. Antezza.

Sentenza – Violazione principio di immutabilità dell'organo giudicante – Art. 525 c.p.p. – Richiesta rinnovazione atti – Presupposti.

Sussiste la violazione del principio dell'immutabilità sancito dall'art. 525 c.p.p. laddove, intervenuto il mutamento della persona fisica del giudicante, le parti hanno chiesto la rinnovazione di talune prove già assunte dal giudice di originaria composizione, indicandone specificamente le ragioni, e il rigetto dell'istanza non risulta frutto della valutazione di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.

Sez. I, sent. 7 giugno 2023 – 11 luglio 2023 n. 29968, Pres. Siani, Rel. Renoldi.

Sentenza di appello – Esclusione di circostanza aggravante o riconoscimento di circostanza attenuante – Conferma della pena irrogata in prime cure – *Reformatio in peius* – Esclusione.

Il giudice di appello, dopo avere escluso una circostanza aggravante o dopo avere riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di *reformatio in peius*, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché tale apprezzamento sia accompagnato da adeguata motivazione (*Richiamato il principio di diritto espresso in via principale da Sez. Un. n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01 e, in seguito, da altre pronunce di legittimità più recenti, la Corte, nel caso di specie, ha riconosciuto la bontà del percorso argomentativo della Corte territoriale la quale, nell'argomentare la propria decisione di mantenere fermo il giudizio di equivalenza, in origine espresso tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante, anche all'esito del riconoscimento dell'ulteriore circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 367, ha adeguatamente motivato la propria decisione richiamando la gravità della condotta di bancarotta documentale e la negativa personalità dell'imputato, soggetto plurirecidivo per reati di natura patrimoniale e con un precedente penale specifico a suo carico per bancarotta fraudolenta*).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 7 giugno 2023 – 11 luglio 2023 n. 29991, Pres. Siani, Rel. Renoldi.

Pene – Estinzione – Riabilitazione – Impossibilità ad adempiere – Onere probatorio – Sussistenza.

In tema di riabilitazione ex artt. 179 e segg. c.p., ai fini della sussistenza dell'impossibilità di adempiere, non è necessario che l'interessato versi in stato assoluto di povertà, essendo sufficiente che non possa provvedervi senza subire un sensibile sacrificio per sé o per la propria famiglia. In ogni caso, a carico del richiedente sussiste un preciso onere probatorio, fondato non su mere autocertificazioni ma su dati oggettivi e riscontrabili, in base al quale egli è tenuto a dimostrare di avere provveduto all'adempimento o, all'opposto, di essere impossibilitato a provvedervi (*La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto, nel presentare la prima richiesta di riabilitazione, il condannato nulla aveva dedotto in merito alle spese processuali e al risarcimento del danno derivante dai reati, limitandosi a elencare le sentenze per le quali la riabilitazione era stata richiesta e a dichiarare di avere mantenuto una buona condotta. In sede di opposizione, invece, egli ha dedotto genericamente di non essere stato in grado di adempiervi, senza, tuttavia, allegare alcunché a sostegno di quanto dichiarato in relazione ai propri redditi o, ancora, altra valida documentazione da cui inferire l'entità dei propri introiti*).

F. Misure di prevenzione.

Sez. I, sent. 9 giugno 2023 – 11 luglio 2023 n. 29996, Pres. Casa, Rel. Bianchi.

Misure di prevenzione – Soggetti destinatari – Pericolosità del proposto ex art. 1 lett. B) d.lvo 159/2011 – Elementi di valutazione – Profitto patrimoniale – Necessità della prova del concreto profitto – Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lvo n. 159/2011, in materia di prevenzione personale è ammessa l'impugnazione con ricorso per cassazione solo per violazione di legge, e dunque, con riguardo ai vizi della motivazione, solo ove si denunci l'assenza o la mera apparenza della motivazione in violazione dell'art. 125 c.p.p., ciò che avviene quando la fondatezza del giudizio sulla pericolosità del proposto, quanto al profilo di pericolosità di cui alla lettera b), viene desunta da condanne e indagini in corso per reati contro il patrimonio senza alcun dato che consenta di apprezzarne il conseguente profitto patrimoniale e, dunque, la idoneità a costituire fonte di sostentamento per lo stesso.

Sez. I, sent. 7 giugno 2023 – 11 luglio 2023 n. 29970, Pres. Siani, Rel. Renoldi.

Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale – Divieto di associazione abituale con persone pregiudicate o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza – Abitualità – Nozione.

Il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che punisce la violazione della prescrizione prevista dall'art. 8 co. 4 dello stesso decreto - concernente il divieto, per la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - implica l'abitualità o la serialità di tali comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati di tal che deve escludersi che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti (*Osserva il Collegio, al fine di motivare l'infondatezza del ricorso, che la Corte territoriale si è pienamente conformata ai principi enunciati, logicamente valorizzando, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, i tre contatti avuti con soggetti pregiudicati dall'odierno imputato, avvenuti in un breve arco temporale; e a cui si aggiungono altri due episodi, di poco successivi, in relazione ai quali lo stesso è stato assolto per mancanza di prova dell'elemento soggettivo, ma che sono stati ritenuti, non illogicamente, rilevanti ai fini della conferma dell'abitualità degli incontri, che proprio in quanto ripetuti sono stati ritenuti indicativi di una frequentazione non occasionale e, pertanto, idonei a fondare l'affermazione della consapevolezza, in capo all'imputato, della condizione soggettiva dei suoi interlocutori*).

Sez. II sent. 16 febbraio 2023 – 4 maggio 2023 n. 18726 Pres. Rago, Rel. Borsellino.

Misure di prevenzione patrimoniali – Confisca – Revoca disposta ex art. 7 legge n. 1423/1956 – Restituzione anche per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 159/2011 – Ammissibilità – Sussistenza – Ragioni.

La restituzione all'interessato dei beni confiscati può avvenire anche per equivalente, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nel caso in cui gli stessi siano stati in precedenza assegnati per finalità di pubblica utilità (*Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la restituzione per equivalente anche in ipotesi di revoca disposta ex art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sul rilievo che la riparazione dell'errore giudiziario non deve avvenire necessariamente in forma specifica ma può essere effettuata anche per equivalente, in modo da non pregiudicare la destinazione pubblica data nel frattempo al bene abitato*).

G. Responsabilità da reato degli enti.